

ART. 10/bis: Uso del punto ristoro

L'autorizzazione per la conduzione del punto ristoro è di proprietà del Comune e sarà trasferita per la durata della concessione al Concessionario o ad altra persona da quest'ultimo designata purché in possesso dei requisiti professionali e di legge.

L'autorizzazione per la conduzione dei bar sarà valida per la tipologia di cui alla Legge 25.08.91 n° 287 e rimarrà strettamente vincolata alla struttura; nel caso di scadenza naturale o anticipata della convenzione la stessa sarà restituita al Comune.

I prezzi del caffè e delle bevande dovranno rispettare il listino dei prezzi massimi delle consumazioni negli esercizi pubblici della Lombardia pubblicati dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.).

Il listino riportante i prezzi di vendita di tutti i generi di consumo e commercializzati, sottoscritto dal concessionario per l'autorizzazione, deve essere esposto nel locale bar in modo da risultare facilmente visibile al pubblico e dovrà essere preventivamente approvato dall'Amm.ne Comunale.

La conduzione dei bar è strettamente legata all'oggetto della concessione dell'impianto e pertanto dovranno essere rispettati i tempi e gli orari di funzionamento dell'impianto stesso.

Eventuali diverse modalità di conduzione dei bar saranno valutate e se del caso autorizzate dal Comune, su richiesta del Concessionario.

Il Concessionario, anche nel caso affidi la conduzione del bar a terzi rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune.